DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1223/2009 SUI PRODOTTI COSMETICI

Art. 11

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 in materia di nanomateriali

La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che non provvede alla notifica prevista dall'articolo 16, comma 3, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.

Versione in vigore dal 6 gennaio 2016, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici
Estremi	Decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-204-2015/art-11-violazione-degli-obblighi-derivanti-dall-articolo-16-in-materia-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it